



Regione Sicilia

Legge Regionale n. 39 del 18 giugno 1977

Norme per la tutela dell' ambiente e per la lotta contro l' inquinamento

(B.U.R. Sicilia n. 27 del 21 giugno 1977)

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

TITOLO I AMBITO DI INTERVENTO ED ORGANI DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1

Nell' ambito della Regione siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell' ambiente si applicano con le integrazioni e le specificazioni contenute nella presente legge.

ARTICOLO 2

Salve restando le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione, e fino all' attuazione della riforma dell' Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, i provvedimenti relativi ai procedimenti riguardanti le materie alle quali si riferisce la presente legge sono adottati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per la tutela dell' ambiente, presieduto dal Presidente della Regione.

Il Comitato è composto:

- dagli Assessori regionali per l' industria ed il commercio, per la sanità e per lo sviluppo economico o da rappresentanti dagli stessi delegati;
- da undici membri eletti dall' Assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno;
- da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni;
- da tre docenti universitari di materie relative alla tutela dell' ambiente, uno per ciascuna delle Università della Sicilia, eletti dai Consigli di facoltà competenti;
- da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;
- da un rappresentante dell' Intersind;
- da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- da un rappresentante del Servizio idrografico italiano;
- da un rappresentante dell' Ente nazionale idrocarburi;
- da un rappresentante dell' Istituto superiore di sanità ;
- da un rappresentante dell' Associazione nazionale controllo combustione;
- da un rappresentante dei laboratori provinciali d' igiene e profilassi, scelto dai medici addetti ai relativi reparti medicomicrografico e chimico, fra gli stessi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell' Amministrazione regionale.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e può organizzarsi in sottocomitati o gruppi di lavoro.

Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Ai componenti del Comitato sono corrisposti i compensi previsti dall' art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Il Comitato regionale per la tutela dell' ambiente:

- predispone, entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano generale per la tutela dell' ambiente nella Regione e le relative modifiche ed aggiornamenti;
- predispone lo schema del piano regionale di risanamento delle acque di cui all' art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sentiti i comuni interessati;
- propone l' effettuazione di studi e ricerche relativi alla tutela dell' ambiente;
- elabora i criteri per la determinazione dei limiti massimi ammissibili per elementi inquinanti non determinati da leggi o regolamenti;
- esprime pareri sui regolamenti comunali di igiene;
- esamina l' attuazione del piano generale per la tutela dell' ambiente nella Regione e del piano regionale di risanamento delle acque;
- svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l' attuazione della presente legge.



Gestione-Rifiuti.it

TITOLO II PIANO GENERALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE

ARTICOLO 5

Il piano generale per la tutela dell' ambiente nella Regione deve contenere tra l' altro:

- a) criteri ed indicazioni per iniziative dirette alla prevenzione ed al controllo dell' inquinamento atmosferico ed acustico ad integrazione delle norme esistenti nella legislazione nazionale;
- b) criteri per un censimento delle disponibilità idriche della Regione e per la stesura di carte idrogeologiche redatte per bacini idrogeologici con la indicazione della pluviometria della zona, della portata dei corsi d' acqua ricadenti nel bacino, nonchè della portata e delle caratteristiche chimico - fisiche delle sorgenti;
- c) criteri e norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto mediante indicazioni sulla pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale e sulla imposizione di limiti di accettabilità degli scarichi medesimi, nonchè per la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi;
- d) criteri per la programmazione delle opere pubbliche attinenti i servizi idraulici, nonchè per la promozione dell' installazione di adeguate stazioni depurative per reflui di natura industriale, agricola, civile, e la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;
- e) criteri per iniziative dirette alla regolamentazione degli scarichi e dei depositi di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonchè la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
- f) criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili, anche mediante provvedimenti di contenimento dei consumi per favorire il massimo risparmio nell' utilizzazione delle acque, promuovendo processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo;
- g) criteri generali per la tutela della salute all' interno della fabbrica, mediante interventi di prevenzione e di bonifica.

Il piano dovrà essere aggiornato ad intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l' altro, di congrui termini per l' adeguamento, alle nuove disposizioni, degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.

Il piano generale per la tutela dell' ambiente nella Regione, previa delibera della Giunta regionale, è presentato all' Assemblea regionale ed approvato con legge.

ARTICOLO 6

Il piano regionale di risanamento delle acque, nel quadro del piano generale per la tutela dell' ambiente nella Regione, è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale.

ARTICOLO 7

Per la redazione del piano generale per la tutela dell' ambiente, il Presidente della Regione, sentito il Comitato regionale per la tutela dell' ambiente, stipula apposite convenzioni con le Università e/o istituti pubblici specializzati.



Gestione-Rifiuti.it

TITOLO III CONTRIBUTI

ARTICOLO 8

In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire, avvalendosi delle amministrazioni comunali e provinciali, una rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche ad integrazione delle reti provinciali e comunali e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.

Tutte le stazioni di rilevamento della rete saranno collegate per la raccolta, l'esame e la pubblicazione dei dati.

Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, la Regione è autorizzata a concedere contributi fino al 90 per cento del costo delle attrezzature.

ARTICOLO 9

Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modificano impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento.

Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro tre mesi dalla sua costituzione, determina i criteri di graduazione per la concessione dei contributi, in funzione delle caratteristiche merceologiche, ubicative e dimensionali delle imprese richiedenti, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.

Con la stessa procedura, sulla base delle richieste delle imprese, il Presidente della Regione approva il programma delle opere da finanziare.

ARTICOLO 10

Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, l'impianto ed il completamento di depuratori di acque reflue.

Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere.

ARTICOLO 11

Ai comuni, consorzi di comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, l'impianto ed il completamento di inceneritori di rifiuti solidi.



Gestione-Rifiuti.it

Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere.

ARTICOLO 12

Alle amministrazioni provinciali possono essere concessi contributi per l' acquisto di apparecchiature di analisi e di controllo dell' inquinamento, per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonché per la specializzazione del personale agli stessi addetto presso l' Istituto superiore di sanità .

Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale, sulla base delle richieste delle Amministrazioni provinciali, approva il programma delle spese da finanziare.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANI

ARTICOLO 13

In attesa dell' adozione del piano di cui all' art. 5 sono vietate nuove immissioni dirette o indirette degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

L' Amministrazione regionale competente autorizza l' immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella relativa allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Ogni iniziativa di insediamento produttivo compresa tra quelle indicate dalle leggi nazionali, nonché dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l' elenco delle industrie insalubri, munita di concessione edilizia, dovrà essere sottoposta, ai fini dell' ottenimento dei contributi previsti dalla legislazione regionale vigente, al preventivo parere del Comitato di cui all' art. 3.

A tale scopo i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente al Comitato predetto.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi compresi tra quelli indicati dalle leggi nazionali, nonché dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo elenco delle industrie insalubri, di cui sopra, già esistenti all' entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai limiti di tempo e qualità previsti dalle leggi nazionali.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 14

Le imprese industriali operanti nel territorio della Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano necessità di immettere nelle acque residui industriali di qualsiasi genere, tali da modificare lo stato originario delle acque medesime, debbono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, installare, qualora non ne siano già provvisti, efficienti impianti di depurazione, che garantiscano l'osservanza dei limiti previsti dalle tabelle della legge nazionale.

Ai fini su indicati le imprese industriali debbono denunciare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di depurazione di cui sono in possesso al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, e all'Assessorato regionale della sanità, indicando tutti i dati tecnici relativi agli stessi impianti.

ARTICOLO 15

L'impianto e l'esercizio degli insediamenti produttivi che hanno le caratteristiche di insalubrità di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato dall'Amministrazione regionale competente, sentito il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Ogni altra autorizzazione di competenza di organi regionali è sostituita da quella di cui al comma precedente.

Il rilascio della concessione edilizia è preventivo ad ogni altra autorizzazione.

TITOLO V COMMISSIONI PROVINCIALI

ARTICOLO 16

È istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

Essa è composta:

- dal medico provinciale, che la presiede;
- dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da tre esperti di ecologia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;
- da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;
- da un rappresentante del consorzio industriale, ove esiste;
- da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;
- da un rappresentante dell'associazione nazionale controllo combustione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'ufficio del medico provinciale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

Ai componenti della Commissione sono attribuiti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 17

La Commissione provinciale per la tutela dell' ambiente e la lotta contro l' inquinamento:

- verifica il possesso, da parte degli insediamenti produttivi ed urbani, di impianti, installazioni o di altri dispositivi idonei a contenere entro i limiti prescritti lo smaltimento delle scorie inquinanti sia nell' atmosfera che nelle acque o nel sottosuolo, per accertare il contributo all' inquinamento;
- formula pareri su richiesta del Comitato regionale per la tutela dell' ambiente e su richiesta degli enti locali;
- esamina ed analizza i dati acquisiti in tema di rilevamento dell' inquinamento e promuove adeguate iniziative;
- effettua i sopralluoghi richiesti dal Comitato regionale per la tutela dell' ambiente e dagli enti locali;
- svolge periodicamente indagini epidemiologiche anche per la individuazione di eventuali relazioni tra l' inquinamento e la salute degli addetti agli impianti e delle popolazioni.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI INTERMEDIE - SANZIONI

ARTICOLO 18

Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell' ambiente, entro tre mesi dalla relativa costituzione, ai sensi dell' art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319:

- determina le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell' inquinamento proveniente dagli scarichi degli insediamenti sia produttivi che civili esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;
- indica le direttive per la regolamentazione amministrativa degli insediamenti industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di licenza di abitabilità e di agibilità .

ARTICOLO 19

Salvo restando l' obbligo del risarcimento dei danni, nonchè l' applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell' ambiente, i responsabili di violazioni alle prescrizioni ed agli obblighi previsti dalla presente legge decadono dai benefici finanziari e dalle agevolazioni fiscali concessi dalla Regione.

Nei casi di particolare gravità delle violazioni saranno revocate, inoltre, le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni regionali.

Per le violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge per cui non siano già prescritte sanzioni dalla legislazione nazionale per la tutela dell' ambiente oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, saranno applicate dai comuni, con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, sanzioni pecuniarie amministrative dell' ammontare da uno a dieci milioni di lire, a seconda della gravità .

In caso di recidiva l' ammontare delle sanzioni è triplicato.

I proventi delle predette sanzioni saranno destinati dai comuni alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.



Gestione-Rifiuti.it

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 20

Nelle more dell' approvazione del piano generale per la tutela dell' ambiente, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la tutela dell' ambiente e la competente Commissione legislativa della Assemblea regionale, possono essere adottate misure urgenti e straordinarie.

ARTICOLO 21

Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Comitato regionale per la tutela dell' ambiente e delle Commissioni provinciali per la tutela dell' ambiente e la lotta contro l' inquinamento di competenza di enti ed organismi, sono effettuate dal Presidente della Regione entro venti giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.

Trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito dal comma precedente, il Presidente della Regione emana i provvedimenti di costituzione degli organi anche in mancanza delle relative designazioni.

ARTICOLO 22

Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà , sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale, il relativo regolamento di esecuzione concernente anche l' attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 23

Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 4.500 milioni così ripartita:

- per il funzionamento del Comitato di cui all' art. 3, lire 50 milioni;
- per la redazione del piano generale per la tutela dell' ambiente, lire 300 milioni;
- per gli altri compiti attribuiti al Comitato ai sensi dell' art. 4, lire 50 milioni;
- per l' istituzione della rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell' inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche di cui all' art. 8, lire 2.000 milioni;
- per il potenziamento delle reti provinciali e comunali di rilevamento dell' inquinamento atmosferico di cui all' art. 8, lire 600 milioni;
- per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese di cui all' art. 9, lire 800 milioni;
- per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui all' art. 12, lire 700 milioni.

All' onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1977.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 24

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 giugno 1977.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

